legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 29/2019
del 2 agosto 2019

AREA TAX

CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

L'utilizzo della riserva da rivalutazione nell'ambito di un'operazione di fusione per incorporazione
La disapplicazione del regime CFC

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

L'esigibilità dell'Iva all'importazione nello Stato di destinazione finale del bene

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Il trattamento ai fini Iva di premi e bonus
Il termine di prescrizione per il rimborso di un credito Iva
La mancata presentazione della documentazione afferente le prestazioni ricevute
La corretta imputazione delle rimanenze nell'ambito di commesse ultrannuali

GIURISPRUDENZA DI MERITO

L'esonero per il cedente nazionale dall'obbligo di controllo delle merci in uscita

L'utilizzo della riserva da rivalutazione nell'ambito di un'operazione di fusione per incorporazione

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 24 luglio 2019, n.316

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale, nell'ambito di un'operazione di fusione per incorporazione, dell'impiego del saldo attivo da rivalutazione che, ai sensi dell'art.15 del dl 29 novembre 2008, n.185, deve essere imputato alternativamente o a capitale sociale o a riserva speciale in sospensione d'imposta. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ricordando che, ai sensi del Principio contabile OIC 4 il disavanzo derivante da perdite pregresse viene compensato, o portandolo a riduzione del patrimonio netto post-fusione, o coprendolo con una o più riserve o, se questo non è possibile, imputandolo a conto economico, ha chiarito che, è imponibile l'utilizzo della riserva di rivalutazione impiegata a copertura del disavanzo da annullamento che emerge a seguito di una fusione per incorporazione.

torna su

La disapplicazione del regime *CFC*

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 17 luglio 2019, n.254

L'Agenzia delle entrate, in tema di imposte dirette, e in particolare in materia di tassazione dei dividendi esteri, ha chiarito che, ai fini della disapplicazione del regime *Controlled foreign companies* (cd. *CFC*), di cui all'art.167 del Tuir, nella versione vigente fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, occorre dimostrare alternativamente che, (i) la società partecipata non residente svolga una effettiva attività industriale o commerciale come sua principale attività nel mercato dello Stato o territorio di insediamento, ovvero che (ii) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. In particolare, aggiunge l'Amministrazione finanziaria, l'esimente della mancata localizzazione del reddito in un paradiso fiscale può essere soddisfatta dimostrando che, l'investimento non ha dato origine ad un significativo risparmio d'imposta, valorizzando il carico fiscale complessivamente gravante sui redditi della controllata estera.

torna su

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

L'esigibilità dell'Iva all'importazione nello Stato di destinazione finale del bene

Corte di Giustizia – Sentenza del 10 luglio 2019, causa C-26/18

La Corte di Giustizia, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla determinazione del luogo in cui è dovuta l'Iva all'importazione per beni di provenienza extra-Ue. In particolare, la Corte, ha chiarito che, l'art.2, par.1, lett.*d*) e l'art.30 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n.2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, per ritenere che un bene sia entrato nel circuito economico dell'Unione europea, non è sufficiente l'inosservanza della normativa doganale nello Stato membro di primo ingresso, da cui derivi un'obbligazione doganale all'importazione, qualora venga accertato che, lo stesso bene è stato trasportato in un altro Stato membro, che ne rappresenta la destinazione finale. Pertanto, aggiunge la Corte, il bene si ritiene entrato nel circuito economico dell'Unione europea solo all'atto di ingresso nello Stato membro di destinazione e l'Iva all'importazione sorge solo in detto altro Stato membro.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Il trattamento ai fini Iva di premi e bonus

Corte di Cassazione – Ordinanza del 31 luglio 2019, n.20636

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, in materia di bonus o premi occorre distinguere tra (i) bonus quantitativi, ossia erogazioni corrisposte a fronte dell'attività tipicamente svolta dal cliente e incidente direttamente sul volume d'affari dell'impresa fornitrice, (ii) bonus qualitativi, rispetto ai quali le erogazioni sono corrisposte in relazione ad attività collaterali e distinte dalla prestazione principale, quali azioni dirette all'espansione delle vendite, lo svolgimento di attività di marketing ovvero di attività legate, direttamente o indirettamente, alla fidelizzazione della clientela, e (iii) i bonus cd. misti, per i quali l'erogazione è condizionata al raggiungimento di obiettivi di natura sia quantitativa che qualitativa. In particolare, aggiunge la Suprema Corte, (i) la prima ipotesi, si concretizza in una remunerazione della medesima attività svolta in via ordinaria, ne deriva l'applicazione della disciplina di cui all'art.26, comma 2 del Decreto Iva, ossia del trattamento riservato agli abbuoni o sconti, (ii) la seconda ipotesi, è invece soggetta al regime ordinario qualora sussista un rapporto di corrispettività tra la somma corrisposta dal fornitore e lo svolgimento, da parte del soggetto percettore, di specifiche obbligazioni di fare, riconducibili alla categoria dei servizi, e (iii) infine, con riferimento alla terza ipotesi, è applicabile la disciplina di cui al cit. art.26, comma 2 del Decreto Iva, in quanto, il riconoscimento dello sconto è collegato a obbligazioni qualitative non autonome, ma funzionali alla realizzazione dell'obiettivo quantitativo.

torna su

Il termine di prescrizione per il rimborso di un credito Iva

Corte di Cassazione – Ordinanza del 5 luglio 2019, n.18110

La Corte di Cassazione, in tema di rimborso Iva, di cui all'art.30 del Decreto Iva, ha chiarito che, quando il credito di imposta è già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall'Amministrazione finanziaria, non è necessaria una specifica istanza di rimborso, costituendo solo il presupposto di esigibilità per l'avvio del relativo procedimento. Pertanto, aggiunge la Suprema Corte, non trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto dall'art.21, comma 2 del dlgs 31 dicembre del 1992, n.546, ma solo quello di prescrizione decennale di cui all'art.2946 del codice civile.

torna su

La mancata presentazione della documentazione afferente le prestazioni ricevute

Corte di Cassazione – Ordinanza del 2 luglio 2019, n.17702

La Corte di Cassazione, in tema di redditi d'impresa, ricordando che grava sempre sul contribuente l'onere di dimostrare, con idonea documentazione, l'effettività e l'inerenza dei costi dedotti, in quanto strumentali all'attività d'impresa, ha chiarito che, sono indeducibili, ai sensi dell'art.109 del Tuir, i costi privi della documentazione atta a dimostrarne la certezza e la determinabilità degli stessi. Inoltre, ha aggiunto la Suprema Corte, il diritto alla detrazione Iva, di cui all'art.19 del Decreto Iva, non si ricollega al pagamento dell'imposta per l'acquisto di beni o servizi inerenti all'attività d'impresa, ma all'esibizione di idonea documentazione attestante l'effettività dell'operazione che, in base alle circostanze del caso concreto, può richiedere ulteriore materiale rispetto alla sola fattura e al contratto.

torna su

La corretta imputazione delle rimanenze nell'ambito di commesse ultrannuali

Corte di Cassazione – Ordinanza del 28 giugno 2019, n.17538

La Corte di Cassazione, in tema di redditi d'impresa, e in particolare in materia di variazione delle rimanenze nell'ambito di commesse ultrannuali, di cui agli artt.92 e 93 del Tuir, ha chiarito che, la valutazione delle giacenze deve essere effettuata con il criterio della percentuale di completamento che determina la suddivisione dell'utile totale derivante dall'operazione nei vari esercizi di svolgimento della stessa e in proporzione ai lavori eseguiti per ciascun periodo, al fine di evitare la concentrazione dell'imponibile nell'ultimo esercizio. Pertanto, aggiunge la Suprema Corte, l'imputazione dei costi ancora da sostenere, in relazione ai quali siano stati già incassati acconti sui corrispettivi, segue in ogni caso il criterio di competenza.

torna su

L'esonero per il cedente nazionale dall'obbligo di controllo delle merci in uscita

Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sentenza del 16 maggio 2019, n.2154/03/2019

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in tema di cessioni intracomunitarie, di cui al dl del 30 agosto 1993, n.41, ha chiarito che, la clausola franco fabbrica esonera il cedente dal provare che la merce abbia lasciato il territorio nazionale, a partire dal momento della consegna allo spedizioniere della merce e della documentazione richiesta per l'invio dei beni all'estero. Pertanto, tutti i rischi relativi al trasporto passano dal venditore al compratore e il venditore può considerarsi libero da qualsiasi onere.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli
dott. Carmine Elio Ascione

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 23 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it